

BENEFIS S.r.l.

Sede legale: via Gualco 14 - GENOVA

C.F.- P. IVA e N°. Iscriz. Reg. Imprese di Genova 02790240101

**Modello di Organizzazione,
gestione e controllo ai sensi del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)

PARTE GENERALE

(aggiornamento n.4 approvato in data 28/02/2025)

Approvazione:	Organo Amministrativo	Data 28/2 /2025	
----------------------	-----------------------	-----------------	--

PREMESSA

Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Benefis S.r.l.

1. La “Benefis Srl” è una società a responsabilità limitata, costituita nel 1986.

Essa ha per oggetto l’importazione ed il commercio all’ingrosso di materiale chirurgico e sanitario in genere nonché di ogni altro materiale e/o prodotto e/o attrezzatura necessario a strutture sanitarie pubbliche e/o private operanti su tutto il territorio nazionale.

La Benefis svolge la propria attività in uffici e magazzini siti in Genova in Via Gualco 14 ed in Via Sponda Nuova **di proprietà della “Immobiliare Benefis Srl- Genova costituita con atto di scissione del 27/12/2021** nonché in magazzini in locazione in Via Gualco 36, sempre a Genova.

2. La compagine sociale e l'assetto gestionale

Dal punto di vista dell’assetto societario, il capitale sociale (sottoscritto e versato) è di un milione di euro, **detenuto, alla data di approvazione del presente Aggiornamento n.4, dalla B-Group Srl- Genova, costituita il 17/12/2024, il cui capitale sociale di euro diecimila fa capo alle persone fisiche sotto indicate:**

- Piemonte Paola	Euro 1.900,00
- Pica Stefania	Euro 1.900,00
- Pica Sara	Euro 1.900,00
- Pica Nicola	Euro 1.400,00
- Cavigliano Aurora	Euro 1.900,00
- Fiorucci Patrizio	Euro 1.000,00

Sia la Benefis Srl che la B-Group Srl sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione attualmente composto dagli stessi sette membri e dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli per legge riservati all’Assemblea.

Lo Statuto della Benefis Srl è stato correttamente adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

L'attuale assetto organizzativo della Società, rappresentato nell'allegato organigramma aziendale, è caratterizzato dalla presenza del **Presidente e di due Amministratori Delegati** che costituiscono il Vertice aziendale.

Essi sovrintendono alle seguenti Aree aziendali:

Presidente

Acquisti, Vendite e ordinativi. **Al Presidente riporta in staff la Funzione Compliance.**

Amministratore Delegato

Gestione Magazzino e Logistica

Amministratore Delegato

Risorse Umane, Amministrazione, Contabilità e Bilancio

Il vertice aziendale è attualmente affiancato da quattro Consiglieri di Amministrazione.

Al primo di essi è affidato il coordinamento delle Aree “Qualità e Tecnico” e “Gare e Supporto Tecnico”; al secondo ed al terzo l’Area Vendite “Italia” ed “Estero” ; al quarto, il Servizio “Finanza e Legale”- La Società è inoltre dotata degli organi competenti e richiesti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Coerentemente con le previsioni statutarie, l’Organo di Controllo della Benefis Srl è un Revisore Unico ai sensi dell’art. 2477 c.c.

3. Glossario e definizioni

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all’interno del presente documento.

Società

Ai fini del presente Modello Organizzativo, dei suoi allegati (Codice Etico, Sistema Disciplinare) delle sue Parti (Generale e Speciale) si intende per Società la “Benefis Srl” capitale sociale di euro un milione sede legale in Genova Via Gualco 14 CF/Partita Iva/numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 02790240101

La “normativa 231” utilizza il termine “ente” per cui talvolta potrebbe farsi riferimento alla “Benefis srl” anche come ente, locuzione peraltro prevalentemente riferita ai soggetti meglio specificati in altra voce del presente “Glossario”

Portatori di interessi

Tutti i soggetti, anche denominati *stakeholders*, a vario titolo operanti nella Società o con la Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo soci, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori etc) che abbiano interesse all’ordinato e corretto svolgersi dell’attività aziendale.

Aree di attività/Servizi

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia sulla base di deleghe formalizzate nell’organigramma aziendale.

Attività sensibili (anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla “normativa 231”

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione (senza vincolo di subordinazione), di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa che occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la società verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello Organizzativo.

Dipendenti

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente (ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. *a* e *b* del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti Aziendali

L’organo amministrativo, i componenti degli altri organi sociali della Società eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi alla Benefis S.r.l.

Modello Organizzativo 231

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 con i suoi allegati e con gli altri documenti facenti parte integrante dello stesso, adottato da Benefis Srl – Genova

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell’autonomia privata.

Organismo di Vigilanza (ODV)

Organo della Società che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b del Decreto).

Partners

Controparti contrattuali con cui la Società addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, ATI).

Publici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Agli stessi effetti è pubblica la "funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Nella categoria in oggetto rientrano, tra gli altri, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, i dirigenti, esponenti, dipendenti della ASL etc.

Sono, invece, definiti "Incaricati di pubblico servizio" coloro che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica, ma "senza poteri tipici di quest'ultima".

Reato

I reati previsti dal D.Lgs. 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Reato presupposto

Il reato presupposto ai sensi del D.Lgs 231/01 è il fatto criminoso che rappresenta la condizione per l'integrazione di un altro reato previsto dal D.Lgs 231/01

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione (ad es. amministratore unico) ed il controllo dell'ente.

Soggetti subordinati (dipendenti, collaboratori, agenti)

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali

Soggetti Pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Whistleblowing

Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte potenzialmente illecite da parte di soggetti definiti come “whistleblowers”, disciplinato ai sensi del D.Lgs 24/2023

SEZIONE PRIMA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e gli elementi fondamentali del Modello

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni

Il D.Lgs. n. 231/2001, recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'ente per la commissione di reati e di illeciti amministrativi a vantaggio dell'Ente stesso, da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente e più precisamente:

- i. di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “soggetti apicali”)
- ii. di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “soggetti subordinati”)

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita «amministrativa» dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Il D.Lgs. 231/01 ha come obiettivo di garantire il rispetto della legalità nell'esercizio delle attività economiche e da esso consegue la necessità per gli enti forniti o meno di personalità giuridica (e quindi anche per le società commerciali) di dotarsi di un meccanismo/sistema/modello di “auto controllo” la cui mancata attuazione può comportare l'infrazione di un'ampia gamma di sanzioni che si aggiungono a quelle previste per gli autori materiali del reato.

Al contrario e correlativamente, l'ente è liberato da responsabilità purché si possa dimostrare che non solo non abbia agevolato la commissione del reato ma che abbia viceversa fatto tutto quanto in suo potere per evitarne la commissione da parte dei propri operatori.

In altri termini, il Modello Organizzativo deve concretizzarsi nell'adozione e nella efficace applicazione da parte dell'ente di un “regolamento interno” finalizzato ad evitare comportamenti illeciti di chi agisce in suo nome e per suo conto.

Gli enti quindi possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si commetta uno dei reati o degli illeciti amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha «interesse» quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il «vantaggio», invece, si realizza allorché l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella

forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato o l'illecito amministrativo sia commesso da soggetti "qualificati", ovvero:

da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. "soggetti apicali") da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti subordinati")

L'apparato sanzionatorio prevede varie misure quali:

- a. **La sanzione pecuniaria.** Si applica per qualsiasi illecito amministrativo ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorché l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

- b. **Le sanzioni interdittive.** Si applicano per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Possono tradursi: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per garantire l'erogazione di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia:

- a) risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- b) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- c) messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;

d) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva - si applicherà solo la pena pecuniaria.

- c. **La confisca.** Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d. **La pubblicazione della sentenza.** Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'ente risultante dalla fusione, ma di quelle dell'ente originario.

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto od in parte il patrimonio della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Come sarà anche più avanti illustrato, il D.Lgs., 231/2001 si arricchisce ,con una frequenza sempre

maggiore negli anni recenti, di nuove fattispecie di reati presupposto.

Al momento della compilazione del presente Aggiornamento n. 4 del Modello Organizzativo della Benefis Srl , le categorie di reati contemplate dal Decreto sono le seguenti:

- 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio** (artt. 24 e 25): malversazione a danno dello stato (art. 316-*bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-*ter* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(art. 322-*bis* c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);**turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.) e turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**; frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986); peculato (art. 314, comma 1, c.p.);indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.);
- 2. Reati societari** (art. 25-*ter*): false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – art abrogato); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.); **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art.54 Dlgs 19/2023**
- 3. Reati contro la fede pubblica** (art. 25-*bis*): falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita

di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

4. **Reati finanziari - Abusi di mercato** (art. 25-*sexies*): abuso o **comunicazione illecita** di informazioni privilegiate. **Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 TUF e art. 187-*bis* TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-*ter* TUF), come modificati dal D.Lgs. 107/2018 (art. 187-*quinquies* TUF).
5. **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater*): tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
6. **Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale** (art. 25-*quater.1 e quinquies*): riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.); detenzione o **accesso a** materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.); pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p., così come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199).
7. **Reati transnazionali**: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); traffico di migranti

(art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

8. **Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (art. 25-septies): lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.); omicidio colposo (art. 589 c.p.).
9. **Ricettazione, Riciclaggio, Auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies): ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Auto-riciclaggio (648 ter 1 c.p.).
10. **Reati informatici** (art. 24-bis): accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); **detenzione, diffusione e installazione abusiva** di apparecchiature **e di altri mezzi atti ad** intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 bis c.p.);danneggiamento di sistemi informatici o telematici(635 quater c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici **di pubblico interesse o utilità** (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.); estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.); detenzione,diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.c.);detenzione,diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) c.p.); falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 133/2019 di conversione del Decreto Legge n. 105/2019, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*" ed entrata in vigore il 22 settembre 2019. In particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato. A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti: fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazione previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle

reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza; ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto.

- 11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies*): messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 co. 1, lett. a-*bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 co. 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 co. 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 co. 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ; **fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusiva eseguita** (art. 171-ter L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941).
- 12. Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter*): associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata (art. 416, co. 6, c.p.): i) alla

riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.) (vedi Legge 110/1975).

- 13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies*) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

I reati indicati sub 12 e 13 erano precedentemente previsti nell'ambito dei reati transnazionali alla cui disciplina si rimanda. Con tale operazione il Legislatore - al fine di colmare un gap normativo - ha inteso estendere, anche all'ambito nazionale, la responsabilità della società per i medesimi reati prima sanzionati solo se commessi con condotte caratterizzate dall'elemento della transnazionalità.

- 14. Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contrabbando** (art. 25-*bis1.*): turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); **Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/01 modificato dal D.Lgs. 141/2024**

- 15. Reati ambientali** (art. 25-*undecies*): uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); superamento dei limiti negli scarichi idrici di sostanze inquinanti, specie se pericolose (art. 137 c.3/5 D. Lgs. 152/06); scarico non autorizzato di sostanze pericolose in fogna o in corpi idrici superficiali (art. 137 comma 2/5 D.lgs. 152/06); scarico di sostanze vietate dalle navi e dagli aerei in mare (art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06); attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 D. Lgs. 152/06); realizzazione di discarica non autorizzata, deposito temporaneo dei rifiuti sanitari nel luogo di produzione (art. 256 comma 3 / 6 D. Lgs. 152/06); attività non consentite di miscelazione

di rifiuti (art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06); omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 comma 1 D. Lgs. 152/06); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i rifiuti (Art. 258 comma 4, D. Lgs. 152/06); traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06); attività organizzate per il traffico di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano il trasporto nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (art. 260-bis comma 6 D. Lgs. 152/06); omesso accompagnamento del rifiuto per mezzo della scheda SISTRI da parte del Trasportatore o accompagnamento con scheda fraudolentemente alterata (art. 260-bis co. 7/8 D. Lgs. 152/06); immissione in aria di inquinanti oltre i limiti di legge violando le prescrizioni di norma e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/06); mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, L. 549/93); inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, D. Lgs. 202/2007); inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, D. Lgs. 202/2007); commercio illecito di specie animali o vegetali in estinzione (artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992); Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* c.p.).

- 16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies*): il D. Lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**" (Articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Successivamente, l'art. 30, comma 4 della riforma del Codice antimafia (D. Lgs. 159/2011) ha modificato l'art. 25-*duodecies* come segue:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

- 17. Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies*): la Legge 3 maggio del

2019 n. 39 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, integrando la fattispecie di cui al presente punto (Articoli 1 e 4 della Legge n. 401 del 13.12.1989) attraverso l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*quaterdecies*, come segue:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

18. Reati Tributari (art. 25-*quinqüesdecies*). La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinqüesdecies*, rubricato "**Reati tributari**", che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni:

- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'art. 25 *quinqüesdecies* è stato, poi, modificato ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla "*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" (c.d. Direttiva PIF) – ha introdotto il seguente comma 1-bis che stabilisce, relativamente alle frodi IVA a carattere transazionale "sopra soglia", sanzioni differenziate a seconda della fattispecie di reato: "*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per*

un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, l'ente consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre, in entrambi i casi, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) ed e), ossia il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per effetto dell'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti – effettuato ad opera del D.L. 124/2019 e del D.Lgs. 75/2020 – delle fattispecie delittuose già citate in Premessa di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater e 11 del D.Lgs. 74/2000, si rende applicabile nei confronti delle persone giuridiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato, avente natura di sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre forme di confisca previste dal Decreto.

L'art.25 quinquiesdecies è stato nuovamente modificato dall'art.5 del Dlgs 156/2022 che ha sostituito il testo del comma 1-bis, che prevede ora la rilevanza ai sensi del Dlgs 23172001 degli articoli 4,5 e 10 quater del Dlgs 74/2000, esclusivamente " quando (tali reati) sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato dell'UE, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

19. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)

Il Dlgs 184/2021, attuazione della Direttiva UE 2019/713, in vigore dal 14 dicembre 2021, introduce nel Dlgs 231/01 il nuovo art. 25-octies.1 concernente i "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso e ricomprende anche: 1)l'art 493ter c.p.(indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;2)l'art.493-quater c.p.(detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; 3)l'art.640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE, come già previsto dall'art.24 del Decreto, ma anche " nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di

valuta virtuale”; 4)ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal Codice Penale,quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il D.L. del 10/8/23 n. 105 convertito nella L. n.137/2023 ha, poi, ampliato il novero dei reati presupposto previsti dall’art. 25-octies .1 introducendo il reato di “trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.) e modificando la rubrica della norma in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori”

20. Reati contro il patrimonio culturale

La Legge 22/2022 ha introdotto due nuovi articoli nel Dlgs 231/01 e cioè:

- l’art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale),

che prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive in materia di alienazione di beni culturali (art 518-novies c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) ; uscita o esportazione illecite di beni culturali(art.518undeciesc.p.);distruzione,dispersione,deterioramento,deturpamento,imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art.518-duodecies c.p.);contraffazione di opere d’arte (art. 518 quaterdecies c.p.); furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); ricettazione di beni culturali (art.518-quater c.p.) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

- l’art. 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, che l’ente sia esonerato dalla responsabilità in questione qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati.

In particolare, l’art. 6, comma I, prescrive che, nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione “apicale” (i.e. persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che: (i) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, il predetto modello e (ii) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello. Nel caso, invece, in cui il reato sia posto in essere da un soggetto “sottoposto” (i.e. persona fisica sottoposta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale), l’adozione e l’efficace attuazione del modello comportano che l’Ente sarà chiamato a rispondere solo

nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi I e II dell'art. 7).

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I suddetti modelli organizzativi dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività della Società nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati (c.d. "mappatura dei rischi");
- b) prevedere protocolli per l'implementazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- f) prevedere "ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/1937 del 23/10/2019" i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare .

3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero.

Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente medesimo);
- d) l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Come già sopra accennato, l'art. 6, primo comma, del Decreto prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai reati, che si configura qualora l'ente sia in grado di provare che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
2. il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

La responsabilità dell'ente è pertanto ricondotta alla c.d. «colpa da organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'ente medesimo. L'esonero dalla responsabilità per l'ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello dell'effettiva attuazione.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto prescrive – all'art. 6, comma 2 – le

seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto (c.d. “mappatura dei rischi”);
- b. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- d. previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Benefis S.r.l. con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati.

Nella definizione del Modello la Benefis si è riferita, oltre che alle Linee Guida di categoria di seguito enunciate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi in tema di *risk management* e *corporate governance*.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il Legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica nonché l'eventuale correzione/aggiornamento del Modello, ogni qualvolta l'ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali, ovvero si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

5. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

La Benefis, nella predisposizione del presente Modello, ha fatto quindi riferimento anche al documento "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" redatto da Confindustria. In proposito si precisa che, nella fase iniziale del lavoro di predisposizione del Modello, avviato nel primo semestre del 2014, la Società si è riferita all'aggiornamento del marzo 2008, integrandolo poi nell'ultima fase con l'aggiornamento approvato dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014. **Per la stesura degli aggiornamenti, si è fatto riferimento ai documenti/suggerimenti/ via via resi disponibili e/ esplicitati da Organizzazioni di categoria e/o da specialisti del settore.**

SEZIONE SECONDA

L'adozione del modello da parte della BENEFIS S.r.l.

1. Il modello Benefis S.r.l.

1.1. Aggiornamento del modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello devono essere realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa e operativa dell'ente;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza.

In relazione alla presente tematica, si evidenzia che la Benefis, pur non avendo formalmente approvato, fino al 20/4/2015, un Modello Organizzativo come previsto dal D.lgs. 231, aveva tuttavia posto in essere nel tempo attività formative nei confronti del Personale dipendente e dei Collaboratori sulle principali tematiche del Decreto, compreso l'aggiornamento sui "reati presupposto". Dopo la succitata formale approvazione del "Modello", è maturata la necessità di procedere ad un primo "aggiornamento" approvato in data 28/1/2016, ad un secondo "Aggiornamento" approvato in data 29/3/2019 e di un terzo aggiornamento approvato il 13/9/2021.

Ciò, tenuto conto,

per l'Aggiornamento n.1

a) dell'approvazione, in data 22/5/2015 e 27/5/2015, delle leggi n. 68 e 69 recanti la prima "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" e la seconda, all'art.12, "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"

b) della necessità di integrare a tutti gli effetti come allegato al Modello il Manuale della Qualità e le relative Procedure (che, con l'Aggiornamento n.1 approvato in data 28/1/2016, fanno formalmente parte del Modello Organizzativo)

per l'Aggiornamento n.2

c) della L.199 del 29/10/2016 sulla "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (con impatto sull'art.25 quinquies del Dlgs 231 (delitti contro la personalità individuale)

d) dell'approvazione del Dlgs 38 del 15/3/2017 che ha introdotto il reato di "istigazione alla corruzione tra privati" con impatto sull'art.25 ter del Dlgs 231 "reati societari")

e) della L. 161 del 17/10/2017 che ha introdotto modifiche al codice delle leggi anti mafia con ricadute sull'art.25 duodecies del Dlgs 231 (impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

f) del Dlgs 107 del 10/8/2018 sul "market abuse"

g) delle nuove norme sul c.d. "whistleblowing", con modifiche all'art.54bis del Dlgs 165 del 30/3/2001 ed ovvie ricadute sul Dlgs 231, in quanto emanate con l'obiettivo di adeguare la tutela dei "whistleblowers". In applicazione di tale norma Benefis ha emesso una "Procedura" sul "whistleblowing", allegata all'Aggiornamento n.2, per formarne parte integrante.

h) della Legge n.3 del 9/1/2019 recante, tra l'altro, misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, che ha introdotto il reato di "traffico di influenze illecite", assorbendo nello stesso il "millantato credito", inasprendo altresì la durata delle misure interdittive a carico dell'ente, pur prevedendo delle mitigazioni a fronte di condotte collaborative.

Sono inoltre state emanate nuove disposizioni quali il Dlgs 21 del 1/3/2018 (delega della riserva di codice nella materia penale) ed il Dlgs 101 del 10/8/2018 (recepimento del "Regolamento Europeo per la protezione dei Dati Personali – c.d. GDPR -) che pure indirettamente impattano la materia "231"

Per l'Aggiornamento n. 3:

i) della legge 3 maggio 2019 n.39 con impatto sull'art.25-quaterdecies relativo alla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

l) della legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha introdotto nel D.Lgs.231/2001 il nuovo art. 25

quinquiesdecies rubricato “Reati Tributari” che prevede la responsabilità degli Enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs 74/2000 : (i) dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

m) del D.Lgs- 14 luglio 2020 n.75 che ha modificato l’art.25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 aggiungendo – nel caso di gravi frodi IVA transfrontaliere – i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione; ha introdotto all’art.24 del D. Lgs 231/2001 i reati di frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.), frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898 del 1986), peculato (art 314 c.1 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.316 c.p.) e abuso d’ufficio (art.323 c.p.); ha introdotto l’art.25 sexiesdecies in materia di contrabbando prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 23/1/73 n.43.

Prima di entrare nel dettaglio delle novità normative di cui al presente aggiornamento n.4, si ritiene di sottolineare che il Legislatore sta significativamente ampliando il novero dei reati-presupposto cioè di quei reati che hanno impatto sul “catalogo 231”.

A questo proposito,alcuni studiosi della materia hanno parlato di “inarrestabile espansione della 231”, con riferimento al susseguirsi di disposizioni che impattano direttamente sul catalogo dei reati del Dlgs 231/01 determinandone, specie negli anni più recenti, un ampliamento molto significativo.

Per un’azienda di dimensioni medio-piccole come Benefis non è sempre agevole seguire la rapida evoluzione di cui sopra. Benefis comunque, anche sotto la guida e con la collaborazione dell’Organismo di Vigilanza, continuerà a vigilare sulla materia, focalizzando l’attività di prevenzione su quei reati-presupposto che di volta in volta saranno ritenuti meritevoli di maggiore attenzione con riferimento alla specifica attività aziendale.

Ciò premesso, si elencano qui di seguito i provvedimenti più significativi, a partire dai più recenti, che hanno formato oggetto di esame ai fini della redazione del presente Aggiornamento n.4:

-L. 187 del 9/12/24 in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale

-L. 166 del 14/11/24 in materia di attuazione di obblighi derivante da atti dell’UE nonché di protezione del “diritto d’autore”

-Dlgs 141 del 26/9/24 comportante la modifica dell’art.25sexiesdecies del “231” in materia di contrabbando, in quanto ha abrogato il DPR 23/1/1973 n.43 sostituendolo con l’all.1 del Dlgs 141/2024 ed ha introdotto i reati previsti dal Dlgs 504/1995

-L.9/8/24 n.114 che ha ulteriormente modificato l’art.25 del 2231” in quanto ha abolito il reato di abuso d’ufficio(art.323 c.p.) e ha modificato il dispositivo del reato di traffico di influenze illecite (art.346bis c.p.)

-L.112 del 8/8/24 con modifica dell'art. 25 del "231" in materia di peculato, indebita destinazione di danaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

-L.90 del 28/6/2024 sui delitti informatici e trattamento illecito di dati (con impatto sull'art. 24 bis del "231")

- L. 137 del 9/10/2023 (conversione del D.L. 10/8/23) che ha istituito due nuove fattispecie di reato previste dall'art.353 c.p. ("Turbata libertà degli incanti" e dall'art. 353Bis c.p. "Turbata libertà di scelta del contraente") e , per altro verso, ha ampliato il catalogo dei reati 231 introducendo all'art. 25Octies 1 del Dlgs 231/01 il reato di "trasferimento fraudolento di valori" (art.512 bis c.p.)

-Dlgs 24 del 15/3/2023 con il quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione Europea . Tale norma riguarda anche lavoratori o collaboratori di soggetti del settore privato che, come nel caso di Benefis, sono fornitori di beni o servizi alla Pubblica Amministrazione.

Benefis ha recepito la suddetta normativa emanando una nuova specifica Procedura "Whistleblowing", già in vigore, che viene allegata al presente aggiornamento n.4

-L. n.22 del 9/3/2022 in materia di reati contro il patrimonio culturale nonché di riciclaggio e saccheggio di beni culturali e paesaggistici con ricadute rispettivamente sui commi "septiesdecies" e "duodevicies" dell'art. 25 Dlgs 231/01

-Dlgs 24 del 2/3/23 in materia di delitti di criminalità organizzata e di reati societari con modifica degli articoli 24 ter e 25ter del Dlgs 231/01

-L.238 del 23/12/21 relativa ai reati di abuso di mercato con impatto sull'art 25sexies del "231"

-Dlgs 195 del 8/11/21 che ha modificato l'art 25octies del "231" in materia di ricettazione,riciclaggio, impiego di danaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

-Dlgs 184 del 8/11/21 sulle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti che ha introdotto nel "231" il nuovo art.25 octies1

-Dlgs 152 del 6/11/2021 sulle infiltrazioni mafiose con obbligo di adozione del Modello Organizzativo "231" in caso di accertata agevolazione occasionale

1.2. Finalità e struttura

Ai fini della predisposizione del Modello e quindi di un rafforzamento ulteriore del sistema dei controlli interni rivolto specificamente alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, sono stati analizzati gli strumenti di *governance* societaria e di controllo adottati dalla Società.

Attraverso il presente Modello, la Benefis S.r.l. intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, nonché verificare e

valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;

- informare tutti i destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla società e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti Amministrativi sanzionati dal Decreto;
- rendere noto a tutti i destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i destinatari che la Benefis Srl non tollera condotte che, anche qualora fossero ispirate ad un malinteso obiettivo di tutelare l'interesse della Società, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Benefis Srl si ispira;
- informare tutti i destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari;
- informare i collaboratori, i consulenti, i fornitori ed i partners della Benefis Srl della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate;
- informare i collaboratori, i consulenti, i fornitori ed i partners della società che la Benefis Srl non accetta condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la società si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

Si precisa peraltro che, oltre che per l'eventuale validità ai sensi delle norme su citate, la scelta di dotarsi del Modello si inserisce pienamente nella politica sempre adottata della Società nei suoi quasi quarant'anni di attività, volta a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica degli affari.

In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;

- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Considerato che il presente Modello costituisce atto di emanazione dell'organo dirigente, ai sensi dell'art. 6 primo comma lett. a) del Decreto, le eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso sono prerogativa dell'organo amministrativo.

La **struttura** del Modello è così articolata:

Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione, i destinatari, i principi generali e gli obiettivi che la sua adozione si prefigge;

Parte Speciale, volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, suddivisa in sezioni aventi l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione di quelle, tra le diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto, che più direttamente possono impattare sull'attività di Benefis Srl.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti allegati:

1. **"Codice Etico", marginalmente rivisitato ed allegato in tale nuova stesura al presente Aggiornamento n.4**
2. **"Sistema Disciplinare"**
3. **"Manuale Qualità"**
4. **"Procedure Qualità"**
5. **"Procedura whistleblowing", che si allega nella nuova redazione aggiornata ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 2023**

Inoltre, quali allegati alla Parte Speciale, nel presente Aggiornamento n.4. si intendono espressamente richiamati i seguenti Protocolli aziendali già in essere:

- **Protocollo per la gestione dei flussi monetari e finanziari**
- **Protocollo per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi**
- **Protocollo per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro nell'ambito del Modello Organizzativo 231**
- **Protocollo per la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali**
- **Protocollo per la tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio e altre attività amministrative e societarie "sensibili"**
- **Procedura assunzione del Personale**

Si precisa inoltre che Benefis Srl, da oltre un ventennio, è azienda certificata ISO 13485 (Sistemi di gestione per la qualità-Requisiti per scopi regolamentari per "Dispositivi Medici").

Inoltre, a partire dall'anno 2010, Benefis è certificata ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità-Requisiti).

Le Procedure alle quali si fa riferimento nel presente Modello sono pertanto quelle relative alle suddette certificazioni, che pertanto fanno anche esse parte integrante del Modello .

1.3. I Destinatari del Modello

In ossequio al dettato normativo, sono tenuti a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel presente Modello:

- gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- tutti i soggetti che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- tutti coloro che, pur non facendo parte della Società, operino o abbiano rapporti con essa (es. clienti, fornitori, partner, consulenti, ecc.).

L'osservanza del presente Modello s'impone altresì a coloro che, pur non essendo legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della Società.

Il modello viene comunicato e diffuso tra tutti i Destinatari secondo le modalità di seguito indicate.

1.4. Le modalità di costruzione del modello

Nella definizione del Modello si è proceduto attraverso la realizzazione dei seguenti fasi operative:

- individuazione delle attività e dei processi fondamentali in cui si estrinseca la gestione delle *operations*;
- *screening* dei reati e mappatura delle aree sensibili;
- identificazione dei profili delle attività a "rischio 231";
- rilevazione dei presidi di prevenzione esistenti (Sistema di Controllo Interno) e *gap analysis*;
- individuazione dei principi generali di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto;
- elaborazione delle Parti Speciali con la "previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", così come prescritto dalla normativa;

- individuazione del profilo delle figure cui attribuire le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

1.5. Codice Etico – rinvio

La Benefis S.r.l. attribuisce un'importanza determinante alla propria “*corporate governance*” intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e con l'adesione ad adeguati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi é il Codice Etico, adottato dalla Società e integrato con qualche marginale rivisitazione nel presente Aggiornamento.

1.6. Sviluppo del modello - la valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri della Società sarà improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Attualmente la Società è gestita dal Presidente del CDA e da due Amministratori Delegati in capo il quali si ravvisa un significativo accentramento di deleghe e funzioni. Pertanto, attraverso l'adozione del presente Modello, il sistema di deleghe e procure sarà reso idoneo ai fini della prevenzione dei reati e tale da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società. In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a. allocazione di compiti e responsabilità in modo chiaro e appropriato;
- b. adeguata separazione delle funzioni tra i vari attori coinvolti in un determinato processo;
- c. previsione di una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- d. in materia di investimenti dei fondi aziendali, necessità che le deleghe derivino da una delibera dell'organo amministrativo;
- e. documentazione della griglia e dei limiti di eventuali deleghe «a cascata»;
- f. adeguatezza dei poteri di spesa di cui dispone il delegato rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Sul punto si ritiene che l'esistenza di un organigramma ben definito fornisca già adeguato supporto a tali principi.

1.7. Sviluppo del modello - il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società, oltre ad adottare specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari, è venuta nella determinazione, come già accennato in "Premessa" al punto 2, di ampliare il proprio consiglio di amministrazione da cinque a sette membri, nominando con delibera del 12/10/2015 un ulteriore Amministratore Delegato ed un nuovo Consigliere di Amministrazione per le rispettive particolari competenze nei settori Amministrazione, Contabilità e Bilancio (A.D.) e Vendite sia su Italia che Estero.

Tutte le Procedure aziendali in essere sono coerenti con gli obiettivi del presente Modello Organizzativo; in particolare il "Manuale di Qualità", le "Procedure di Qualità" e la nuova "**Procedura Whistleblowing**" adottata ai sensi del DLgs 24 del 2023 fanno parte anche formalmente del Modello stesso.

La violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare del Modello stesso.

Formano inoltre parte integrante del presente Aggiornamento n. 4 al Modello Organizzativo i Protocolli e le Procedure più sopra elencati che si intendono allegati alla Parte Speciale.

1.8. Sviluppo del modello – La previsione del sistema disciplinare

Il Dlgs 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello». In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dall'allegato Sistema Disciplinare

1.9. Sviluppo del modello – l'istituzione di un Organismo di vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto prevede a carico dell'ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'ente (l'organismo di vigilanza, di seguito anche OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso (art. 6, co. 2, lett. b).

2. L'Organismo di Vigilanza

Tale organo deve improntare le proprie attività a criteri di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento

da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'organismo di vigilanza riporta esclusivamente all'organo amministrativo. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti. Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne l'aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti aziendali e i dipendenti.

In base alle migliori prassi, nonché in coerenza con le Linee Guida di Confindustria e delle principali associazioni di categoria, Benefis ha preferito che l'OdV venisse costituito in forma collegiale e non monocratica.

Sul punto, si fa presente che sebbene il comma 4-*bis* dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 (introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183) abbia previsto la possibilità di attribuire le funzioni dell'OdV al Collegio Sindacale, la Benefis Srl ha preferito nominare un diverso organismo ed inoltre, a maggior presidio dell'indipendenza dell'OdV, ha deciso di affidare la Presidenza dell'OdV ad un qualificato Professionista esterno che non era mai stato precedentemente in rapporti con la Società.

2.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto specificamente concerne la composizione dell'Organismo di vigilanza, la Benefis Srl, come sopra richiamato, si è indirizzata verso una struttura collegiale, onde esaltare la multidisciplinarietà, la dialettica interna e l'indipendenza della funzione. L'OdV è pertanto costituito da tre componenti.

L'organo amministrativo provvede alla nomina e alla revoca dei membri dell'OdV ed alla nomina del Presidente.

L'OdV nominato contestualmente all'adozione del presente Modello Organizzativo ha un incarico di durata triennale e ciò al fine di una efficace e costante attività di monitoraggio del Modello, che risulti contrassegnata dalla continuità d'azione richiesta *ex lege*.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dei medesimi membri dell'OdV, è previsto che:

(i) Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne questi ultimi, non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza:

A) Chi ha subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. n. 61/2002;

per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

B) Chi ha rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;

C) Soggetti nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare - con dichiarazione sostitutiva di notorietà - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

L'organo amministrativo può revocare uno o più componenti dell'OdV:

- nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;

- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

(iii) Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- ricadano in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perdano i requisiti di onorabilità;
- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, in relazione a reati o illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'Organismo utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata dallo stesso Organismo nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure adottate dalla Società.

L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto. Sia il Presidente dell'Organismo che i suoi membri possono tuttavia richiedere per iscritto ulteriori incontri, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti operativi inerenti alla struttura e alla composizione si rimanda al Regolamento di funzionamento che, in conformità a quanto previsto dalle *best practices*, si è ritenuto preferibile che lo stesso OdV adotti senza indugio all'atto dell'insediamento.

2.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

Come innanzi indicato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento quali compiti dell'OdV. Per quanto attiene al primo aspetto, a detto organismo sono affidati i compiti di seguito descritti:

- Vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche.
- Effettuare verifiche su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio.
- Effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni.
- Istituire operativamente una casella di posta elettronica o un indirizzo di posta fisica ove i Destinatari del Modello possano inoltrare le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni dello stesso, nonché alle infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Benefis Srl e alle norme specifiche del Modello.
- Valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello pervenute dai Destinatari, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Benefis ed alle norme specifiche di cui al Modello.
- Effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine.
- Segnalare all'organo amministrativo, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le eventuali violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Benefis, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti.
- Coordinarsi con l'organo amministrativo per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente il Modello verso tutti i destinatari.
- Monitorare le iniziative volte alla diffusione ed alla sensibilizzazione dei destinatari rispetto ai principi del modello organizzativo, attraverso la verifica dell'avvenuta consegna del Modello ai destinatari ed ogni altra eventuale iniziativa intrapresa dalla Benefis al fine di assicurarne la diffusione.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si ribadisce come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetti il compito di monitorarne periodicamente l'adeguatezza e di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione.

A tal proposito, all'OdV compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività aziendale, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree a rischio;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- proposizione all'organo amministrativo di eventuali aggiornamenti al Modello, in ragione sia della mutata operatività della società sia di modifiche al Decreto.

2.3. Attività di reporting dell'organismo di vigilanza agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza provvede ad informare l'organo dirigente in modo continuativo con riferimento all'attività svolta. In particolare, è previsto che esso riporti direttamente al Presidente del Cda della Benefis ogni qualvolta risulti opportuno e, in ogni caso, almeno con cadenza semestrale.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre una relazione in forma scritta, indirizzata all'organo amministrativo, sottoscritta da tutti i suoi membri, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso Organismo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nella medesima relazione, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'organo amministrativo; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV stabilisce le modalità e la periodicità mediante le quali le diverse funzioni incaricate devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

2.4. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza

L'OdV deve essere informato, tramite apposite segnalazioni in forma scritta da parte dei destinatari, dei consulenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei partners in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi dal Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie nelle materie coperte dal Decreto. Tutti i flussi informativi devono essere forniti in forma scritta. Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di dieci anni, assicurandone la riservatezza e astenendosi dal ricercare e utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente

in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso di conservazione dei dati in archivio informatico, l'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dei componenti dell'OdV sussiste l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

Con specifico riferimento alle tematiche relative alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'OdV deve riunirsi, almeno su base annuale, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

3. La diffusione del modello e la formazione del personale

3.1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Benefis a tutti i destinatari e, in particolare, al Personale. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestività, aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) ed accessibilità.

Dal punto di vista operativo, la comunicazione viene disposta alternativamente attraverso:

- l'invio di una comunicazione a tutto il Personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti con l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale ovvero, ove in futuro fosse possibile, tramite intranet aziendale
- l'affissione in bacheca.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnata, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, una copia del Modello e dei suoi allegati. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per integrale presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

3.2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti

i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato relativo alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, in fase di prima approvazione o di revisione, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione preliminare, prevedendo apposite riunioni con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, alle metodologie d'analisi adottate e così via.

Un programma di formazione idoneo deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- individuare accurati criteri di selezione del relatore, che deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- prevedere l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione e definire appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno semestrale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia

del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

3.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partners

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partners sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "Clausola 231").